

STATUTO

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)

ART. 1 **(Denominazione, sede e durata)**

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile l'associazione denominata: << Dentisti senza frontiere – Onlus >> con sede nel Comune di Pontedera. Possono essere istituiti altrove, sia sul territorio Nazionale che all'estero, tramite l'organo competente, uffici, rappresentanze, delegazioni, sedi secondarie. La determinazione esatta dell'indirizzo della sede principale e delle sedi secondarie sarà effettuata con delibera del Consiglio o dell'Assemblea.

L'associazione, che ha durata illimitata, utilizzerà, nella denominazione ed in ciascun segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus", solo qualora l'associazione ottenga l'iscrizione nell'Anagrafe delle Onlus.

ART. 2 **(Disciplina di riferimento)**

L'associazione <<Dentisti senza frontiere - Onlus>>, da ora in avanti denominata <<associazione>>, è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nelle opportunità e nei limiti del Codice Civile, del D.Lgs. n. 460/1997 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale Regolamento interno per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 **(Scopo, finalità, attività)**

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale.

Le finalità che si propone sono in particolare:

Rispondere all'esigenza che è sociale prima che sanitaria, di cura, educazione e prevenzione dentale.

Fornire gratuitamente cure odontoiatriche a tutti coloro che si trovano in grave stato di disagio economico e sociale, creando una rete privata di dentisti che operano fornendo le proprie prestazioni in modo volontaristico.

Migliorare presso le famiglie utenti, le strutture protette e le scuole, la sensibilità verso la prevenzione e le cure dentistiche con programmi di educazione alla salute orale.

Ridurre i costi economici e gestionali del sistema sanitario pubblico.

Ampliare il bacino di utenza e quindi la rete di collaborazione dei dentisti.

Organizzare iniziative e campagne locali, finalizzate sia alla diffusione del messaggio a Dentisti e Pazienti sia alla raccolta di fondi a sostegno dei progetti e delle attività istituzionali dell'Associazione.

L'Associazione potrà aderire o appoggiarsi in via permanente o temporanea a tutte quelle istituzioni che a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale, svolgono azioni, che possano favorire la migliore realizzazione dei propri scopi istituzionali.

L'Associazione può stipulare convenzioni con Enti pubblici, può beneficiare di finanziamenti da parte dello Stato, della Regione, degli Enti locali, della Comunità Europea ed in genere di Enti pubblici e privati che vogliano sostenere le azioni dell'Associazione stessa.

L'associazione opera nel territorio sia nazionale che internazionale.

ART. 4 (Divieti e obblighi)

L'associazione prevede il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lett. a), art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997;
- distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per Legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'associazione prevede l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 5 (Ammissione e tipologie degli associati)

Sono ammessi all'associazione tutte le persone fisiche e gli enti che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Ci sono cinque categorie di associati:

- fondatori (sono quelli che hanno costituito l'associazione);
- ordinari (versano la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio direttivo);
- benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'associazione).

Non è ammessa la categoria degli associati temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

L'associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Un elenco degli associati è stilato ed aggiornato a cura del Consiglio direttivo in un apposito registro.

ART. 6 (Sostenitori dell'associazione)

Sono sostenitori dell'associazione le persone fisiche e giuridiche che effettuano donazioni a favore dell'associazione. Sono altresì sostenitori le persone fisiche che collaborino volontariamente e gratuitamente, alle attività dell'Associazione.

Dato il carattere puramente occasionale del rapporto Associativo non hanno diritto ad alcun potere di elettorato sia passivo che attivo, negli organi associativi, né tantomeno di esser convocati nelle assemblee sociali. I sostenitori vengono iscritti nell'apposito libro dei Sostenitori dell'associazione e sono informati periodicamente sulle attività dell'associazione e sul rendiconto economico.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate, per l'attività prestata, ai sensi di Legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio consuntivo, dell'inventario e consultare i verbali.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea degli associati.

ART. 8 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato persona fisica si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti nello Statuto o nell'eventuale Regolamento, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio direttivo. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

L'associato che intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quote associative non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 9 (Organi associativi)

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;

- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

Le cariche associative sono elettive.

ART. 10 (Assemblea degli associati)

L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e dai soci effettivi, ovvero tutti coloro in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di cinque deleghe per ciascun associato.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea degli associati è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede, in libera visione a tutti gli associati.

ART. 11 (Compiti dell'Assemblea degli associati)

L'Assemblea degli associati deve:

- approvare il bilancio consuntivo;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- determinare alla scadenza del mandato il numero dei membri del Consiglio direttivo;
- eleggere e, per gravi motivi, revocare il Presidente e ed i membri del Consiglio direttivo;
- deliberare su quant'altro demandate per Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 12 (Convocazione dell'Assemblea degli associati)

L'Assemblea degli associati si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. Negli altri casi, su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante avviso scritto da inviare con lettere semplice agli associati, almeno dieci giorni prima della data stabilita e/o avviso pubblicato sul sito internet ufficiale dell'Associazione almeno 20 giorni prima della data stabilita.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 13
(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15
(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è l'organo amministrativo dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea degli associati alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo e il rendiconto economico;
- per garantire il miglior funzionamento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo emana regolamenti interni, che dovranno essere rispettati dai soci e dagli utenti che si servono dei servizi dell'Associazione;
- fissa l'importo, le modalità di versamento e i termini della quota associativa annuale;
- ammette i nuovi soci;
- esclude i soci qualora si verificano le condizioni già espresse negli articoli che regolamentano diritti e doveri dei soci.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, eletti dall'Assemblea tra i propri associati, per la durata di 3 anni e sono sempre rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il Consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio direttivo ed è eletto dall'Assemblea degli associati insieme agli altri componenti il Consiglio.

Il Consiglio direttivo sceglie fra i suoi componenti il Vice Presidente.

ART. 16 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta. Nei casi di urgenza nell'ambito dell'ordinaria amministrazione può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica dello stesso.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Comitato scientifico)

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico, a carattere consultivo, composto da tre a sette membri che durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha eletto. I membri del Comitato Scientifico, che possono essere anche non soci, devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienza nell'ambito scientifico. Il Comitato Scientifico, che può nominare nel suo ambito un Presidente, esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell'Associazione. I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente dell'Associazione che partecipa ai loro lavori, oppure su convocazione del Presidente del Comitato Scientifico.

ART. 18 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) contributi e quote associative;
- b) donazioni e lasciti;
- c) ogni altro tipo di entrate ammesse dal D.Lgs. n. 460/1997.

ART. 19 (Rendiconto economico-finanziario)

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate-proventi e le spese-oneri sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spese-oneri e di entrate-proventi per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 10 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 13 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 21
(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.